

COOP L'ORMEGGIO
REGOLAMENTO DEL PORTO TURISTICO
"MARINA DI SALIVOLI"

CAPO I°
NORME GENERALI

Art. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento ha per oggetto l'esercizio e l'uso del Porto Turistico sito nell'area in concessione alla Cooperativa l'Ormeggio con sede in Piombino (che in appresso sarà denominata soltanto "Coop."), porto denominato "Marina di Salivoli", in virtù degli atti concessori vigenti, rilasciati dalla Amministrazione Marittima.

Art. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento vincola tutti coloro che a qualsiasi titolo utilizzano ormeggi, banchine, beni e infrastrutture ricadenti negli ambiti demaniali marittimi concessi o che prestano la loro opera nell'ambito portuale. La Coop. provvede a dare pubblicità alle prescrizioni in esso contenute mediante affissione del presente Regolamento o stralci nei locali della Direzione e mediante ogni forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Art. 3 – SOGGETTI OBBLIGATI

Tutti coloro che utilizzano a qualsiasi titolo il porto e / o che vi esercitino attività lavorativa, sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché della normativa attinente in particolare al settore marittimo. I medesimi, sono parimenti tenuti all'osservanza della normativa vigente in materia doganale, di pulizia, di igiene e tutela dell'ambiente, sicurezza del lavoro secondo le normative di cui al D. Lvo 626/94 e collegate delle norme e dello spirito dello Statuto della Cooperativa l'Ormeggio, nonché, di qualunque altra norma applicabile.

Art. 4 – DIREZIONE

La direzione del porto è affidata alla Coop. che eserciterà direttamente a mezzo dei suoi legali rappresentanti, e / o da personale che potrà essere all'uopo incaricato dai medesimi per singoli atti o tipologie oppure per mandato circoscritto nel tempo.

Art. 5 – VIGILANZA

Ferme restando le attribuzioni dell'autorità Marittima e degli altri organi dello Stato, la Direzione vigila affinché nell'ambito del porto siano rispettate le norme di legge in materia vigenti. A tal fine, il personale del porto, a ciò incaricato, ha l'obbligo di segnalare eventuali trasgressori alla Coop. per l'informazione all'Autorità Marittima o ai competenti organi di Polizia.

Art. 6 – PROVVEDIMENTI

A prescindere da eventuali autonomi provvedimenti dell'Autorità competente, la Coop., nella sua qualifica di esercente delle funzioni di Direzione, e quale unico soggetto concessionario, nelle modalità di cui agli articoli precedenti, adotta i provvedimenti di sua competenza necessari a garantire l'osservanza del suo Statuto e delle norme del presente Regolamento. In caso di necessità, può anche disporre l'allontanamento dal porto dei soggetti (e relativi mezzi di proprietà) che si siano resi responsabili di gravi infrazioni alle norme vigenti o a parti essenziali del presente Regolamento. Eventuale rifiuto di lasciare il porto, farà scattare, contro di loro, azione di cui all'art. 614 Cod. Pen. (denuncia o querela per violazione di domicilio).

Art. 7 – ESONERO DI RESPONSABILITA'

Il " MARINA " non è soggetto all'obbligo di custodia. La Coop. non risponde di eventuali furti e danneggiamenti a persone e cose che si dovessero verificare nell'ambito di immobili del porto, a bordo delle imbarcazioni e delle autovetture presenti all'interno dell'area concessionata, nonché dell'eventuale furto dell'imbarcazione stessa.

Art. 8 – SERVIZI IN ESCLUSIVA

La Coop. assicura a norma dell'art. 1341 ai sensi dell'art. 1567 Cod. Civ. i seguenti servizi in esclusiva: a) assistenza all'ormeggio; b) servizi antincendio secondo la prescrizione di legge; c) pulizia dello specchio acqueo; d) pulizia dei pontili e delle banchine, nonché raccolta dei rifiuti; e) servizi idrici, elettrici ed igienici e loro manutenzione; f) illuminazione del porto; g) segnalamenti marittimi; h) servizi di vigilanza; i) servizio di ascolto sul canale 16 oltre al servizio VHF sul segnale di lavoro che sarà assegnato dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni; l) servizio di

gestione dei posti riservati all'uso pubblico per le imbarcazioni degli utenti in transito. Tutti gli utenti del porto sono tenuti al pagamento della globalità dei servizi forniti in base alle tariffe stabilite dal Consiglio di Amministrazione ed approvate dall'Assemblea dei soci.

CAPO II° **DIVIETI**

Art. 9 – DIVIETI NELLE AREE A MARE

In tutta l'area marittima concessionata alla Coop., ivi compreso l'avamposto, è vietato:

- effettuare bagni in mare, sci nautico, canottaggio, attività sportive ivi compreso l'utilizzo di tavole a vela;
- la pesca di qualsiasi tipo, da terra o da bordo, nonché la raccolta di frutti di mare e molluschi;
- occupare spazi acquei di uso comune con tender o altri strumenti analoghi.

Art. 10 – RISPETTO DELLA QUIETE

All'interno dell'area a terra concessionata, sono vietati sia il gioco del pallone che qualsiasi altro gioco che possa arrecare molestia alla quiete pubblica. La Coop., potrà consentire manifestazioni che comprendono anche le attività di cui sopra per periodi determinati, con provvedimento motivato.

Art. 11 – ACCESSO ALLE DIGHE

E' fatto divieto di salire sui massi delle dighe di sottoflutto e sopraflutto.

Art. 12 – PERMANENZA DI ANIMALI DENTRO IL PORTO

In tutto l'ambito del porto è fatto assolutamente divieto di tenere cani ed altri animali sciolti e senza museruola. In ogni caso, i proprietari dovranno tenerli sotto controllo e prendere tutte le precauzioni affinché non arrechino molestie e non sporchino l'area portuale. In special modo dovranno sempre tenere a portata di mano gli strumenti necessari a rimuovere eventuali escrementi rilasciati dai predetti animali. La sola mancanza dei detti strumenti, farà scattare l'immediata sanzione prevista dall'Amministrazione Comunale.

Art. 13 – FASCE ORARIE DI RISPETTO

All'interno del porto è vietato l'uso di proiettori e di segnali acustici non strettamente necessari. E' vietato mettere in moto, salvo che per lasciare o raggiungere l'ormeggio o per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni o quelli ausiliari per prove e per la ricarica delle batterie prima delle ore 08.00 e dopo le 19.00, nonché, durante il periodo da Giugno a Settembre compresi, tra le ore 12.30 e le 15.00.

Sono vietati, negli orari non permessi, anche l'effettuazione di lavori rumorosi e qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui.

Tutti gli altri lavori che comportino disagio o molestia agli altri utenti, devono essere effettuati nelle aree a ciò destinate.

Art. 14 – DIVIETO DI IMMERSIONI

E' vietato immergersi per qualsiasi motivo nelle acque del porto e dell'avamposto.

Per eventuali esigenze, esiste il servizio subacqueo degli ormeggiatori da richiedere alla Direzione.

Art. 15 – DIVIETO DI INGOMBRO DELLE PARTI COMUNI

E' vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, cicli, motocicli etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le aree di passo delle banchine, dei moli e pontili, nonché le canalizzazioni dei servizi sui pontili stessi.

E' inoltre vietato l'installazione di antenne e/o parabole tv sia per ragioni di estetica che di sicurezza.

E' altresì vietato tenere motori fuori-bordo con l'elica fuori dall'acqua con la prua in banchina, in caso di inosservanza il personale della Coop. è autorizzato a girare l'imbarcazione addebitando il costo dell'operazione all'interessato.

Art. 16 – DIVIETO DI ANCORAGGIO ALL'INTERNO DEL PORTO

E' vietato a tutte le imbarcazioni, salvo causa di forza maggiore certificata dalla Coop., e per il periodo strettamente necessario, dare fondo alle ancore in tutta l'area del porto, ivi compresa la zona denominata avamposto.

Art. 17 – DIVIETO AGLI ESTRANEI

E' fatto divieto agli estranei di accedere ai pontili di ormeggio. Detto accesso, è riservato ai titolari dei posti barca, loro familiari, dipendenti e ospiti, oltre che al personale espressamente autorizzato dalla Coop. ed alle forze di Polizia.

CAPO III° **DOVERI DEGLI UTENTI DEI POSTI BARCA**

ART. 18 – PULIZIA ESTERNA DELLE IMBARCAZIONI

I possessori di imbarcazioni, ormeggiate ai posti, devono mantenere le stesse in ordine e pulite. In caso di riscontrata prolungata inosservanza di tale norma, e dopo specifica diffida all'avente diritto e / o ai suoi dipendenti, la Coop. provvederà a far effettuare le pulizie esterne a mezzo di personale di propria fiducia con addebito del relativo costo. E' vietato l'uso di detersivi non biodegradabili. E' altresì vietato l'utilizzo delle manichette sprovviste di raccordo terminale con dispositivo di arresto.

Art. 19 – EFFICIENZA DELLE UNITA' ORMEGGIATE

Tutte le imbarcazioni che entrano nel porto, devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed essere in regola con le prescrizioni in materia di sicurezza, emanate dalle competenti Autorità. E' esclusa ogni responsabilità al riguardo da parte della Coop., la quale, ove sussistano fondati motivi, può richiedere che siano effettuate ispezioni a bordo delle imbarcazioni da parte della competente Autorità Marittima. Prima di assentarsi dal porto, in particolare per periodi di consistente durata, gli utenti che lasciano la loro imbarcazione al posto di ormeggio assegnato, devono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza.

Art. 20 – VELOCITA' NELLE MANOVRE

Nell'ambito del porto la velocità massima consentita è di 3 nodi. Tutte le manovre eseguite all'interno del porto dovranno essere finalizzate esclusivamente all'ingresso o all'uscita dal medesimo e dovranno essere eseguite in maniera da intralciare il meno possibile gli spazi acquei comuni, comunque nella massima salvaguardia dell'incolumità di persone ed imbarcazioni.

In caso di necessità urgente di spostare un'imbarcazione per la sicurezza della medesima, di altre imbarcazioni, o di tutto l'impianto, ed in assenza del proprietario, ovvero in caso di suo rifiuto, la Coop., potrà provvedervi con il personale di propria fiducia, ma a spese dell'utente in caso di sua responsabilità.

Art. 21 – MODALITA' DI ORMEGGIO DELLE IMBARCAZIONI

Tutte le imbarcazioni debbono utilizzare solo ed esclusivamente le attrezzature fornite dalla Coop.; i rispettivi proprietari restano responsabili di ogni danno che alle stesse venga arrecato.

I cavi di nylon autoaffondanti ("prendigli"), predisposti dalla Coop., devono essere impiegati solo per mettere in forza il corpo morto. E' fatto divieto di avvolgerli alle bitte e alle galloce di bordo. Ogni utente assicurerà alla catena di stacco un proprio cavo di ormeggio, e solo quest'ultimo verrà assicurato alle sistemazioni di bordo. Il prendiglio, inoltre, dovrà essere tenuto a bordo dell'imbarcazione e non rilasciato in mare.

Ogni utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione con riferimento al molo in cui essa è ormeggiata; pertanto egli è obbligato a proteggerla con adeguati e sufficienti parabordi, i quali poi, per evitare noiosi rumori di sfregamento, dovranno essere muniti di apposito copri-parabordo. Non è consentito di utilizzare come parabordi e copri-parabordi, strumenti non realizzati esclusivamente per detta funzione.

Alle imbarcazioni a vela che restano ferme in porto, inoltre, è fatto obbligatorio di legare le drizze delle manovre correnti. In caso di mancata esecuzione, e di conseguente rumore provocato dalle medesime, il personale addetto potrà sollecitare gli occupanti l'imbarcazione ad eseguirlo; in loro assenza, l'operazione potrà essere eseguita da questi ultimi, ma con addebito del costo all'utilizzatore della barca.

Art. 22 – MODALITA' DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

E' vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi e di detriti o di altro, nell'ambito del porto, sia in acqua sia sulle banchine, moli e pontili.

Per tutti i rifiuti solidi urbani, oli esausti, filtri olio e batterie, devono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori dei quali il porto è corredato, mentre per i rifiuti liquidi, così come per le esigenze personali, deve farsi uso degli appositi locali igienici esistenti a terra, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature atte a raccogliere i liquidi di bordo.

Art. 23 – ACCESSO E SOSTA DEI VEICOLI ALL'INTERNO DEL PORTO

L'accesso nell'area concessionata è riservata esclusivamente ai mezzi autorizzati, ma previa esposizione di apposita "Autorizzazione" che dovrà essere rilasciata dalla Coop. e tenuta esposta per tutto il tempo di permanenza.

La velocità massima consentita all'interno dell'area portuale è di 20 Km/h.

L'accesso è inoltre consentito ai mezzi delle forze di Polizia ed a quelle impegnate in operazioni di soccorso, antincendio, antinquinamento e a tutti coloro ai quali per esigenze di lavoro, carico e scarico di mezzi o merci, sia stato concesso specifico permesso dalla Coop.; quest'ultimi inoltre, potranno sostare esclusivamente nelle aree all'uopo destinate. La sosta all'interno dell'area sarà regolamentata quanto a durata direttamente negli spazi che saranno identificati con apposita segnaletica.

Detto ordinamento, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, potrà essere modificato in qualsiasi momento ed anche per periodi limitati.

La sosta degli autoveicoli in zona non consentita o la sosta di un automezzo non munito di contrassegno darà luogo all'immediata rimozione del medesimo a rischio e spese dei rispettivi proprietari.

Non è consentita la sosta per i camper.

CAPO IV° **NORME DI SICUREZZA**

Art. 24 – IMPIANTO ANTINCENDIO

La Coop. predispose e mantiene efficiente e pronta all'uso una appropriata organizzazione costituita da impianti fissi e mobili e da personale specializzato, atta ad intervenire in caso di incendio o di inquinamento.

La Coop. interviene immediatamente utilizzando mezzi ed organizzazione di cui sopra richiedendo e coordinando l'impiego anche dei mezzi di bordo delle unità presenti nel porto e disponendo, se del caso, il disormeggio e l'allontanamento delle unità con incendio a bordo o di altre che si trovino in prossimità. In ogni caso provvede ad informare l'Autorità Marittima richiedendo anche, se necessario, l'intervento dei VV del fuoco o di ditte autorizzate all'espletamento di servizi di inquinamento.

Art. 25 – PREVENZIONE RISCHI E NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

I responsabili di ciascuna unità presente all'interno del porto sono tenuti ad osservare le seguenti norme di carattere preventivo e generale:

- In caso di sversamenti accidentali di idrocarburi in acqua o sulle banchine, il responsabile dello sversamento deve immediatamente avvisare la Coop. e prendere prontamente tutti i provvedimenti possibili per contenere e limitare il danno, avendo cura di avvisare il personale delle unità vicine e quanti si trovino in luogo.
- In caso di incendio, il responsabile dell'unità interessata dovrà impiegare immediatamente i mezzi antincendio di bordo, provvedendo nel contempo e il più rapidamente possibile ad avvisare la Coop.
- Prima della messa in moto di motori a benzina l'utente deve provvedere alla areazione del vano motore.
- Le dotazioni antincendio e gli impianti elettrici di bordo devono essere tenuti in perfetto stato di funzionamento e manutenzione.
- I compartimenti di bordo contenenti bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati; quando l'unità resta incustodita le bombole devono essere chiuse.
- Il rifornimento di carburante all'imbarcazione deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione carburanti esistenti all'ingresso del porto, qualsiasi altra modalità di rifornimento, salvo casi di forza maggiore da valutarsi esclusivamente dalla Coop. dietro richiesta dell'interessato.
- Il gestore dell'impianto di distribuzione del carburante dovrà mantenere in perfetto stato di efficienza il sistema antincendio previsto dal verbale di collaudo e provvedere ad adeguato sistema antinquinamento con idonee panne galleggianti pronte a circoscrivere ogni sversamento di oli e carburanti a mare.
- Il collegamento alle prese delle colonnine per l'energia elettrica dei posti dovrà essere effettuato, a cura dell'utente, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei. E' altresì vietato agli utenti ed ai loro aventi causa ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica.

Art. 26 – RESPONSABILITÀ PER DANNI E ASSICURAZIONI

Fatte salve le responsabilità civili per i danni prodotti in occasione di incendi, inquinamenti ed ogni fatto che possa essere riportato a responsabilità di singolo utente, per una più tranquilla permanenza in porto, la Coop. provvede a stipulare apposita polizza con società assicuratrice di primaria importanza che copre i rischi per danni a tutte le imbarcazioni, comunque presenti in porto, derivati da incendio, esplosioni, scoppio, eventi socio-politici, atti vandalici e dolosi in genere.

Art. 27 – ALAGGIO, VARO E LAVORI SULLE IMBARCAZIONI A TERRA

La fruizione dei servizi offerti nell'area di cantiere è destinata a soci ed a terzi. I soci, a loro richiesta, limitatamente alle operazioni ammesse, possono scegliere l'opzione del "fai da te" in una zona espressamente individuata. Le modalità attraverso le quali i servizi possono essere forniti sono riportate nel "Regolamento per le attività del cantiere di carenaggio". Tutti coloro che intendono usufruire dei servizi offerti nell'area di cantiere sono obbligati a prendere visione delle norme contenute del sopradetto Regolamento.

Art. 28 – MISURA DELLE IMBARCAZIONI

- Le dimensioni delle unità ormeggiate nel porto non devono superare come lunghezza e larghezza quelle consentite per la categoria dei relativi posti barca così come indicato nella tabella sotto riportata.
- Le dimensioni in *lunghezza* e *larghezza* vengono determinate misurando le unità nei punti estremi di maggiore ingombro, includendo anche le appendici.
- Per *lunghezza* e *larghezza* si intendono le misure reali definite come segue:
 - la **lunghezza** è la distanza tra due piani verticali ortogonali all'asse longitudinale dell'imbarcazione posti a contatto con la prua e la poppa incluse le appendici;
 - la **larghezza** è la distanza tra due piani verticali paralleli all'asse longitudinale dell'imbarcazione posti a contatto con le fiancate.

Dimensioni categorie (espresse in metri):				
	<u>Dimensioni Base:</u>		<u>Dimensioni massime consentite:</u>	
<u>Categoria</u>	<u>Lungh.</u>	<u>Largh.</u>	<u>Lungh.</u>	<u>Largh.</u>
0	6,00	2,50	6,60	2,63
1	7,50	2,50	7,50	2,63
2	8,00	3,00	8,80	3,15
9 mt.	9,00	3,20	9,90	3,36
3	10,00	3,50	11,00	3,68
11 mt.	11,00	3,72	12,10	3,90
4	12,00	4,00	13,20	4,20
5	15,00	4,50	16,50	4,73
6	18,00	5,25	19,80	5,51
<u>Categoria L</u>	<u>Lungh.</u>	<u>Largh.</u>	<u>Lungh.</u>	<u>Largh.</u>
0L	6,36	2,50	7,00	2,63
1L	7,95	2,50	7,95	2,63
1XL	7,95	2,60	7,95	2,73
2L	8,48	3,00	9,33	3,15
3L	10,60	3,50	11,66	3,68
4L	12,72	4,00	13,99	4,20
4XL	12,72	4,20	13,99	4,40
5L	15,90	4,50	17,49	4,73
5XL	15,90	4,75	17,49	4,98

- Non sono ammessi ulteriori incrementi oltre le "**Dimensioni massime consentite**" riportate al precedente comma, comprendenti le tolleranze del 10% per la lunghezza e del 5% per la larghezza.
- Le unità multiscafo possono utilizzare più posti barca adiacenti purché la larghezza non sia superiore alla somma della larghezza dei rispettivi posti barca.
- Il personale della Cooperativa è autorizzato per motivi di sicurezza a misurare le unità ormeggiate, verificandone la correttezza delle dimensioni.
- Le unità che superano le dimensioni di cui alla precedente tabella, sempre nel rispetto della sicurezza saranno rimosse, ormeggiate al transito e trascorsi i tempi previsti dalle norme marittime (3 gg.), saranno alate e messe in sosta nel cantiere, il tutto a spese del socio assegnatario come previsto dalla norma di legge.

Qualsiasi variazione da apportare alle tipologie dei posti barca non determinata da un temporaneo diverso utilizzo, deve essere deliberata dall'assemblea dei soci. E' compito del Consiglio di Amministrazione vagliare le soluzioni che per motivi di opportunità, miglioria, sicurezza o beneficio sociale siano meritevoli di essere portate alla attenzione dei soci.

Art. 29 – UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI

I Servizi igienici potranno essere utilizzati dai soci della Coop e dagli autorizzati.

Art. 30 – SERVIZI DI COMPETENZA DEL SINGOLO POSTO BARCA

A ciascuna imbarcazione ormeggiata compete, nelle apposite colonnine presenti nei moli e nei pontili, l'uso di acqua non potabile negli orari previsti, l'utilizzabilità di acqua potabile da un rubinetto dotato di temporizzatore attivabile con gettone. Ad ogni punto ormeggio corrisponde, sempre nelle apposite colonnine, una presa di corrente alternata a 220 volts.

Art. 31 – SERVIZIO ORMEGGIATORI

La Coop., ai sensi della lett. a) dell'art. 8 del presente Regolamento, garantisce un servizio di Ormeggiatori, nei modi e tempi che saranno stabiliti di volta in volta.

Il servizio di ormeggio all'interno del porto è fornito a titolo gratuito da dipendenti facenti parte della Cooperativa l'Ormeaggio, e può essere svolto sia da terra che da mare con l'ausilio di piccoli battelli pneumatici / barchini. Gli stessi mezzi vengono anche adoperati per l'effettuazione di piccoli lavori ordinaria / straordinaria manutenzione sia in banchina che di natura subacquea

Art. 32 – POSTI IN TRANSITO

Per le soste per periodi limitati di imbarcazioni in transito all'interno del porto, verranno stabilite, di concerto con la competente Autorità Marittima e tenendo conto dei prezzi correnti negli approdi esistenti in zona, apposite tariffe da aggiornare periodicamente e da pubblicizzare convenientemente. Le imbarcazioni che ne facciano richiesta, potranno essere ormeggiate nei posti eventualmente destinati al servizio pubblico ed in quelli temporaneamente lasciati liberi da soci assegnatari e che affidino alla Coop. il posto barca a loro assegnato per brevi periodi.

Art. 33 – MODALITA' DI RICHIESTA DEI POSTI IN TRANSITO E RELATIVO COSTO

Le unità "in transito", in attesa di assegnazione di un posto ormeggio da parte della Coop., dovranno sostare fuori dal porto facendone preventiva richiesta alla torre di controllo. L'utente in transito, appena ormeggiato nel posto assegnato, dovrà presentarsi con i documenti di bordo negli uffici della Coop. al fine di espletare la formalità di arrivo ed ottenere il godimento dei servizi portuali, previo pagamento anticipato dei corrispettivi calcolati per l'intero periodo della sosta. La Coop. manterrà aggiornata la situazione giornaliera delle unità presenti in porto, dalla quale sarà possibile risalire, per ognuna, alle notizie richieste dalla Autorità Marittima. Le tariffe dei posti in transito valgono per periodi non frazionabili di ventiquattro ore, dalle ore 12 alla stessa ora del giorno successivo.

La sosta delle dette unità, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, non potrà superare periodi di 72 ore. In caso di accertata ulteriore disponibilità, la sosta potrà essere prolungata, previo pagamento anticipato delle tariffe previste.

Nell'eventualità che un'imbarcazione sostasse all'ormeggio oltre il periodo autorizzato, la Coop potrà provvedere insindacabilmente alla messa in secco di detta unità addebitando all'armatore tutti i costi dell'intera operazione.

Art. 34 – SPESE DI GESTIONE DEI POSTI BARCA E RELATIVA DIVISIONE PRO QUOTA

Tutte le spese di funzionamento e di investimento del porto, detratte le entrate realizzate, devono essere pagate da parte dei soci assegnatari in proporzione alla dimensione del posto barca loro assegnato e secondo il piano di ripartizione approvato dall'assemblea dei medesimi.

La ripartizione avviene sulla base del "PREVENTIVO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DEGLI INVESTIMENTI" e il relativo importo è versato secondo le scadenze e le modalità proposte dal CDA e approvate dall'Assemblea dei soci per quanto previsto dall'Art. 25 dello Statuto Sociale.

In caso si verificano voci di spesa imprevedute e di rilevante entità, il loro pagamento è richiesto anche fuori dalle scadenze di cui sopra previa adeguata delibera del Consiglio di Amministrazione e comunque nel rispetto di tutte le procedure deliberative richieste per la tipologia di spesa così come previsto dallo statuto e dal regolamento vigente.

I versamenti in ritardo sono gravati da una maggiorazione a titolo di penale e costituisce risarcimento degli oneri che il socio inadempiente provoca alla cooperativa con il proprio ritardo.

La decorrenza del ritardo è considerata, con un importo massimo di 10 giorni solari, dalla data di pagamento diretto presso la segreteria o dalla "data operazione" risultante dai conti correnti della cooperativa.

La maggiorazione, a titolo di penale, è calcolata come segue:

- **5%** se la data del pagamento si colloca **tra 11° e il 20° giorno** rispetto alla scadenza stabilita
- **10%** se la data del pagamento si colloca **tra 21° e il 30° giorno** rispetto alla scadenza stabilita
- **13%** se la data del pagamento si colloca **tra 31° e il 60° giorno** rispetto alla scadenza stabilita

Se il ritardo si protrae oltre il 60° giorno, oltre alla maggiorazione sopra prevista già richiesta, sono addebitati gli interessi di mora maturati a partire dal 61° giorno e fino alla data di pagamento applicando il saggio di interesse legale maggiorato di 5 punti.

Non adempiendo a quanto sopra scatta la messa in mora del socio inadempiente, ai sensi dell'art. 1219 C.C., che può causare la perdita della qualità di socio della Cooperativa a norma e con le modalità di cui agli art. 10 e 12 dello statuto sociale, nonché ai sensi dell'art. 2533 del C.C..

Art. 35 – CESSIONE TEMPORANEA DEL POSTO BARCA

E' consentito al socio assegnatario cedere in uso a terzi il posto barca di sua competenza.

In tal caso il predetto dovrà comunicare alla Coop. la durata della dazione, il nome del terzo cui intenda cedere temporaneamente il proprio posto barca, nonché il nome dell'intestatario dell'imbarcazione, se diverso dal primo, ed inoltre le caratteristiche della medesima, che dovranno essere per lunghezza e larghezza come quelle cui il predetto posto è destinato.

Tale comunicazione deve pervenire prima che l'imbarcazione arrivi all'ormeggio

Nel qual caso, al momento dell'occupazione del posto barca, il beneficiario dovrà presentarsi presso gli uffici della Coop., esibire i documenti dell'imbarcazione, nonché i propri e firmare dichiarazione di accettazione dei principi del presente Regolamento che lo riguardano, contenuti in apposito "estratto" che sarà adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio che cede in uso il posto barca assegnatoli a soggetti che svolgono attività commerciali (charter, diving, pesca turismo, ecc.), deve comunicarlo alla direzione del Marina. La coop l'Ormeggio declina ogni responsabilità per dichiarazioni mendaci qualora l'attività svolta non sia conforme alle vigenti normative in materia di sicurezza di legge.

Il socio interessato dovrà corrispondere al " Marina " una tariffa che verrà determinata annualmente dal C.d.A in base ai costi sostenuti per i maggiori servizi. Il socio che rilascia dichiarazioni mendaci od omette di comunicare, è soggetto ad una penale del 10% delle quote delle spese condominiali, ed a norma di statuto, può andare incontro ad esclusione .